



# STUDIO PROFESSIONALE PAPAROZZI

Commercialisti - Consulenti del Lavoro – Revisori Legali dei Conti  
**DR SIMONE PAPAROZZI**

## SETTORE

## MANOVRE

### LE NUOVE SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI DISPOSTE DAL C.D. “DECRETO LIQUIDITÀ”

## RIFERIMENTI

- Artt. 18, 19 e 21, DL 8.4.2020, n. 23

## IN SINTESI

*A seguito del protrarsi dell'emergenza COVID-19 recentemente il Legislatore ha emanato nuove disposizioni urgenti finalizzate, tra l'altro, all'accesso al credito per le imprese e alla sospensione dei versamenti fiscali / previdenziali / assicurativi.*

*In particolare il c.d. “Decreto Liquidità” ha introdotto una sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilato, dei contributi previdenziali / premi INAIL e dell'IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020.*

*Per l'operatività della sospensione ha rilevanza:*

- *la dimensione del contribuente (ricavi / compensi 2019 non superiori / superiori a € 50 milioni);*
- *una diminuzione del fatturato / corrispettivi del mese di marzo / aprile 2020 (di almeno il 33% - 50%) rispetto a marzo / aprile 2019.*

*Sono altresì previste specifiche sospensioni per i soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019, per i soggetti delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, nonché per gli enti non commerciali.*

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 8.4.2020, n. 94 (edizione straordinaria) l'annunciato DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", contenente *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*, **in vigore dal 9.4.2020**.

Tra le varie disposizioni assumono particolare rilevanza le **nuove sospensioni** dei versamenti tributari / contributivi, previste dagli artt. 18 e 21 del citato Decreto, che **vanno ad aggiungersi alle sospensioni già stabilite dal DL n. 18/2020**, c.d. "Decreto Cura Italia"

Le nuove sospensioni sono applicabili:

- alla generalità dei soggetti, per i quali è disposta la "rimessione" in termini per i versamenti scaduti il 16.3 differiti fino al 20.3.2020 ad opera del DL n. 18/2020;
- ai soggetti che presentano specifici requisiti in termini di ammontare di ricavi / compensi 2019 (fino a € 50 milioni ovvero superiori a tale importo) che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, per i quali il beneficio opera limitatamente a ritenute / contributi / IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020;
- ai soggetti con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza limitatamente all'IVA scadente nei mesi di aprile e maggio.

#### RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16.3.2020

Come accennato, l'art. 21, DL n. 23/2020 dispone la "rimessione in termini" per i versamenti differiti ad opera dell'art. 60, DL n. 18/2020 in base al quale



*"i **versamenti** nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai **premi** per l'assicurazione obbligatoria, **in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020**".*

Ora è stabilito che



*"i **versamenti** ... di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono **considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020**".*

Tale disposizione opera a favore di **tutti i soggetti**, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione. Di conseguenza possono essere **effettuati entro il 16.4.2020** i versamenti scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3.2020) relativi a:

- **IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019**, in un'unica soluzione o in forma rateale;
- **ISI e IVA** forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli **apparecchi da divertimento ed intrattenimento**;
- **ritenute d'acconto operate a febbraio** su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- **tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali**;
- **contributi previdenziali ed assistenziali** relativi alle retribuzioni maturate nel **periodo di paga di febbraio**, nonché contributi dovuti alla **Gestione separata INPS**, compresi i contributi / premi INAIL.

#### SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

##### SOSPENSIONE PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI

A favore dei soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;

- con **ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al **9.4.2020**, ossia in generale **nel 2019**
- è prevista la sospensione dei versamenti "in autoliquidazione"

**in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020**

in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%**:

- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

- **ritenute alla fonte** di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- **IVA**;
- **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.**



La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in **scadenza nel mese di maggio**, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la **prima rata fissa per il 2020** dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla **Gestione IVS commercianti - artigiani**. Dovrà **essere chiarito** se tale sospensione interessa anche i **contributi Enasarco** relativi al primo trimestre.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020**;

ovvero

- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.



Le imprese / lavoratori autonomi con **ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni** possono usufruire della predetta sospensione se la **riduzione di fatturato / corrispettivi** di marzo / aprile 2020 è **almeno pari al 50%** rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019.

<b>Soggetti con ricavi / compensi 2019 <u>non</u> superiori € 50 milioni</b>		
<b>Condizione</b>	<b>Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)</b>	<b>Ripresa versamenti</b>
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 <b>almeno pari al 33%</b> rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 <b>almeno pari al 33%</b> rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	
<b>Soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori € 50 milioni</b>		
<b>Condizione</b>	<b>Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)</b>	<b>Ripresa versamenti</b>
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 <b>almeno pari al 50%</b> rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 <b>almeno pari al 50%</b> rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	

**Esempio 1**

La Alfa & Beta sas (soggetto IVA mensile), con ricavi 2019 pari a € 1.150.000, presenta la seguente situazione.

- fatturato marzo 2019 € 100.000
- fatturato marzo 2020 € 60.000

Poiché la riduzione del fatturato è superiore al 33%, la società può sospendere il versamento delle ritenute, IVA e contributi previdenziali relativi al mese di marzo, in scadenza il 16.4, ed effettuare lo stesso il 30.6.2020.

**Esempio 2**

Con riferimento alla società di cui all'esempio 1, si ipotizzi la seguente situazione.

- fatturato aprile 2019 € 100.000
- fatturato aprile 2020 € 80.000

Poiché la riduzione del fatturato è inferiore al 33%, la società non può sospendere il versamento delle ritenute, IVA e contributi previdenziali relativi al mese di aprile e pertanto è tenuta al relativo versamento entro il 18.5.2020 (il 16 cade di sabato).

**Esempio 3**

La ditta individuale Mario Bianchi (soggetto IVA trimestrale), con ricavi 2019 pari a € 350.000, presenta la seguente situazione.

- fatturato aprile 2019 € 70.000
- fatturato aprile 2020 € 40.000

Poiché la riduzione del fatturato è superiore al 33%, il contribuente può sospendere il versamento delle ritenute e contributi previdenziali relativi al mese di aprile nonché dell'IVA del primo trimestre, in scadenza il 18.5 ed effettuare lo stesso il 30.6.2020.

## **SOGGETTI CON INIZIO ATTIVITÀ DALL'1.4.2019 / ENTI NON COMMERCIALI**

---

La sospensione dei versamenti "in autoliquidazione"

**in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020**

relativi a:

- **ritenute alla fonte** di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- **IVA;**
- **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.**

opera anche a favore dei soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- che hanno **iniziato la predetta attività dall'1.4.2019 (a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020).**

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020;**

ovvero

- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.



La sospensione in esame è altresì applicabile, limitatamente alle **ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**, a favore degli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti **attività istituzionale di interesse generale** non in regime d'impresa.

---

## **SOGGETTI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA**

---

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**;
- che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;

opera la sospensione dei **versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio**, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020**;
- ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

## **SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SPECIFICI SOGGETTI**

---

Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:

- dall'art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);
- dall'art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, **impianti sportivi, palestre, piscine** e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono **attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**, ecc.);

il DL n. 23/2020 in esame dispone che **"restano ferme" le sospensioni già previste.**

Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono  
nel periodo **2.3 - 30.4.2020**

relativi a:

- **versamento delle ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
- **versamenti / adempimenti** connessi con i **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.**

Gli stessi potevano beneficiare anche della **sospensione del termine di versamento dell'IVA scaduta nel mese di marzo**, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.

I **versamenti** oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi:

- in **unica soluzione entro l'1.6.2020** (il 31.5.2020 cade di domenica);
- ovvero

- in forma rateizzata, **fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo. La prima rata scade l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le **federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera **fino al 31.5.2020.**

Per tali ultimi soggetti:

- i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un'unica soluzione **entro il 30.6.2020** ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020;
  - l'IVA sospesa va versata entro l'1.6.2020.
-



Merita evidenziare che, come precisato nella Relazione illustrativa al DL n. 23/2020 in esame, la **specifica sospensione** (versamenti di ritenute / contributi scadenti nel periodo 2.3 - 30.4.2020 e dell'IVA scaduta nel mese di marzo) prevista dai citati artt. 8 e 61, DL n. 18/2020 interessa i soggetti che “**non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione**” disposta dall’art. 18 del “nuovo” Decreto.

Di conseguenza, qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione di fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, **fruisce della nuova sospensione**.

A tal proposito va considerato che, in tal caso, la sospensione opera anche con riferimento all'IVA (in scadenza il 16.4 e il 18.5.2020).

#### **SOSPENSIONE RITENUTA SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000**

Per effetto di quanto stabilito dall’art. 62, comma 7, DL n. 18/2020, a favore dei soggetti:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 400.000** nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019;

il sostituto d’imposta **potrebbe non operare la ritenuta d’acconto** ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui **ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020**.

A tal fine il **percipiente** (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

- **non** doveva aver **sostenuto** nel mese di febbraio **spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato**;
- doveva **rilasciare un’apposita dichiarazione** attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

Ora l’art. 19, DL n. 23/2020 abroga il citato comma 7 e prevede la possibilità di non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - **31.5.2020**. A ciò si collega l’ulteriore verifica che “**nel mese precedente**” non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.

Le **ritenute d’acconto non operate** dal sostituto d’imposta **devono essere versate** direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate):

- in **unica soluzione entro il 31.7.2020** (in precedenza, 31.5);  
ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 31.7.2020.7

10/04/2020

Dr Simone Paparozzi